



COMUNE DI VICENZA

IL SINDACO

Prot. n. 30825.11

Oggetto: Misure di contrasto al degrado urbano causato dal fenomeno della prostituzione.

Vista la sentenza della corte costituzionale n. 115 del 7 aprile 2011 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti», ove si consente che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 26440 con il quale, in esecuzione della predetta sentenza di incostituzionalità, si è disapplicata l'ordinanza sindacale "antiprostituzione" (ord. Sind. n. 43291 del 5 agosto 2008),

Dato atto comunque che il potere di derogare a norme legislative vigenti in base all'art 54 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sempre possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare

Costatato altresì che l'applicazione dell'Ordinanza Sindacale P.G.N. 43291 del 5 agosto 2008, finalizzata al contrasto della prostituzione su strada ed in particolare al pericolo causato alla circolazione stradale da parte di clienti a bordo di veicoli, nonostante sia stato stabilito in € 500 l'importo del pagamento in misura ridotta e nonostante siano stati intensificati i relativi controlli, ha portato all'elevazione di ben 536 verbali di violazione amministrativa.

Verificata anche la consistente attività di controlli serali mirati posta in essere dalla Questura di Vicenza, in collaborazione con le altre forze dell'ordine e con il supporto della polizia locale, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio lungo l'asse stradale di corso San Felice e Fortunato, viale Verona e viale san Lazzaro ove il fenomeno della prostituzione su strada è più accentuato, con l'obiettivo di rafforzare l'attività di prevenzione e di verificare il rispetto di una pluralità di norme attinenti il vivere sociale.

Verificati anche i risultati prodotti da specifici progetti posti in essere dall'Amministrazione Comunale sin dall'evidenziarsi di questo fenomeno e più precisamente dai progetti "Vita Nuova nel Quartiere" e "Notti Tranquille" con l'impiego, nei vari turni, di 1150 Agenti con 4000 ore di servizio mirato soprattutto al contrasto della prostituzione e durante i quali si è giunti all'identificazione di oltre 250 persone, sia femminili che maschili, dedite alla prostituzione e operanti in area pubblica.

Verificato, con esperienza derivante dall'attività di contrasto sinora posta in essere, come il massimo dell'efficacia venga raggiunto intervenendo direttamente sul fenomeno patogeno, ossia impedendo ai clienti di fermarsi e disturbando "sul campo" i lavoratori e le lavoratrici del sesso ed impedendo, in sostanza, il possibile guadagno.

Vista la nota orientativa dell'ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della corte costituzionale n. 115 del 04/04/2011 in materia di ordinanze del sindaco adottate ai sensi dell'articolo 54 del tuel in data 13 aprile 2011.

Viste le note espresse dal Ministro degli Interni, a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità, in merito all'opportunità di adottare nel breve periodo un provvedimento legislativo atto a regolamentare definitivamente l'intera materia della sicurezza urbana tramite un testo unico che comprenda anche i provvedimenti antiprostituzione.

Ritenuto comunque, nelle more legislative, di dover prontamente intervenire nel contrasto al fenomeno della prostituzione su strada affinché tale fenomeno, finora controllato, non aumenti a seguito della sensazione di impunità per i soggetti dediti alla prostituzione e per i clienti stessi derivante dall'abrogazione normativa dell'ordinanza antiprostituzione ingenerando nei cittadini una sfiducia nel potere attribuito alle istituzioni di garantire l'ordinato vivere civile.

Constatato come tale forma di occupazione della strada sia effettivamente imposta prepotentemente alla collettività ed in particolare modo ai residenti prossimi a tale aree che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri, per quanto attiene le giuste aspettative di un quieto vivere, quali grida, risate, rumori di frenate e porte d'auto sbattute a tutte le ore della notte, sporcizia, fazzoletti di carta e preservativi lasciati per terra quando non lanciati dentro i giardini delle abitazioni private, persone con nudità esibite o, comunque, con abbigliamenti tali da determinare un senso di disagio e di progressivo degrado che deve essere affrontato in forma decisa per recuperare gli spazi perduti ed evitare i profondi disagi ai comuni cittadini.

Preso atto anche dei numerosi esposti e segnalazioni di cittadini volte ad evidenziare tale disagio vissuto direttamente ed in prima persona e situazioni di irregolarità manifestantesi nello svolgimento della vita quotidiana, con danneggiamenti ed abusi della proprietà privata e degli spazi comuni dei condomini.

Preso atto delle quotidiane notizie di liti, quando non di risse, lungo le vie pubbliche o fuori dai locali notturni, fatti aventi spesso origine da motivi e soggetti legati al mondo della prostituzione.

Considerato anche che la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che sono causa di forte turbativa della circolazione, per generarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché grave pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto, altresì, che l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione del traffico e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulle pubbliche strade.

Preso atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione.

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza.

Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell'Interno in particolare l'articolo 2 che consente l'intervento sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, " per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ..., lo sfruttamento della prostituzione ...;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi."

Preso atto che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Vicenza, conformemente al disposto del succitato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ottenendone parere positivo.



Visto l'art. 7, in combinato disposto con l'art. 6, 1° 2° e 4° comma, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto del Comune di Vicenza,

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell'art. 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale in considerazione della particolarità del fenomeno e del possibile aggravarsi dello stesso nella stagione estiva;

ORDINA

Fino al 30 settembre 2011

1. in tutto il territorio del Comune di Vicenza è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
2. in tutto il territorio del Comune di Vicenza è fatto divieto di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano la professione, è motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza ed è volto ad evitare che tali comportamenti inducano alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981.

Per quanto attiene la diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, si provvederà con apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.

L'inottemperanza all'ordine impartito dall'agente di cessare immediatamente il comportamento illecito sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P. .

Trasmette la presente ordinanza:

al Prefetto di Vicenza, affinché disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

alla Questura di Vicenza;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza;

All'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Achille Variati

